



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2021
C(2021) 9132 final

ANNEX

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il periodo di applicazione e gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis"

ALLEGATO

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il periodo di applicazione e gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis"

PROGETTO DI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2019 la Commissione ha avviato una valutazione dei risultati ottenuti, a partire dalla loro adozione nel 2014-2015, degli strumenti settoriali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tra cui il regolamento (UE) n. 717/2014, in vista di una loro modifica o abrogazione per il periodo 2023-2027. Le conclusioni preliminari di tale valutazione indicano che il regolamento (UE) n. 717/2014 rimane uno strumento pertinente, efficiente ed efficace, che permette in particolare agli Stati membri di porre rapidamente rimedio alle ripercussioni negative a breve termine derivanti da eventi imprevisti che possono compromettere la performance degli operatori economicamente sostenibili e minacciare i posti di lavoro². Tuttavia, il regolamento (UE) n. 717/2014 dovrebbe rimanere coerente e compatibile con le altre norme utilizzate per valutare gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare con il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/2008⁴ della Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014, per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto in attesa dell'adozione del regolamento (UE) 2021/1139.

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² [in attesa di comunicazione]

³ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda la durata della loro applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 15).

- (3) Gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 717/2014 dovrebbero essere aggiornati per tenere conto di dati settoriali più recenti. In particolare, gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" dovrebbero basarsi su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018.
- (4) Per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 e per garantire continuità e certezza del diritto, è opportuno apportare al regolamento (UE) n. 717/2014 le modifiche elencate all'articolo 1 del presente regolamento, in modo da tenere conto degli sviluppi giuridici ed economici del settore della pesca e dell'acquacoltura e per prorogare il periodo di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2027.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 717/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

"h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
- (2) All'articolo 8, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.";
- (3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula von der Leyen

ALLEGATO I

Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

| (in EUR) | |
|---------------------|--|
| Stato membro | Importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾ |
| Belgio | 24 540 750 |
| Bulgaria | 2 172 884 |
| Cechia | 3 842 769 |
| Danimarca | 81 833 109 |
| Germania | 77 196 702 |
| Estonia | 4 243 567 |
| Irlanda | 26 601 846 |
| Grecia | 28 923 364 |
| Spagna | 217 119 657 |
| Francia | 181 019 480 |
| Croazia | 8 681 955 |
| Italia | 118 166 895 |
| Cipro | 998 928 |
| Lettonia | 5 513 209 |
| Lituania | 16 035 859 |
| Lussemburgo | 0 |
| Ungheria | 1 259 151 |
| Malta | 3 474 898 |
| Paesi Bassi | 37 118 541 |
| Austria | 2 986 023 |
| Polonia | 72 434 934 |
| Portogallo | 43 197 046 |
| Romania | 4 237 681 |

| | |
|--|------------|
| Slovenia | 540 764 |
| Slovacchia | 2 071 578 |
| Finlandia | 12 384 203 |
| Svezia | 20 537 179 |
| Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord | 4 377 695 |
| <p>(¹) In particolare, gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" dovrebbero basarsi su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018."</p> | |